

# Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: un dialogo decennale fra CEDU e Corte Costituzionale italiana\*

di Silvia Favalli \*\*  
(9 dicembre 2013)

**SOMMARIO:** 1. Introduzione – 2. L'istituto del parto anonimo: normative europee a confronto – 3. L'istituto del parto anonimo: la disciplina italiana – 4. Il precedente europeo: *Odièvre c. Francia* – 5. La Corte Costituzionale: sentenza 425/2005 – 6. *Godelli c. Italia*: la condanna della Cedu - 7. La Corte Costituzionale italiana: sentenza 278/2013 – 8. Considerazioni conclusive

## 1. Introduzione

L'Italia, assieme alla Francia e al Lussemburgo, è uno dei pochi Paesi europei che mantiene l'istituto del parto anonimo, strumento volto a garantire alla donna di poter partorire non clandestinamente, in condizioni sanitarie adeguate, senza dover per ciò subire la costituzione di diritto della filiazione. Al diritto all'anonimato della madre, tuttavia, si contrappone il diritto a conoscere le proprie origini del figlio, che rischia comprovate ripercussioni psicologiche dalla totale assenza di informazioni al riguardo.

In materia, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata nel 2003 con la sentenza *Odièvre c. Francia*<sup>1</sup>, fornendo un'interpretazione molto chiara delle caratteristiche che la normativa sul parto anonimo dovrebbe avere per essere conforme all'art. 8 della Carta. Il caso ha offerto spunti di riflessione interessanti al nostro legislatore: la legge francese, che ha passato il vaglio della Cedu, presenta forti similitudini con la nostra normativa, tanto da far auspicare una modifica ispirata al modello d'oltralpe. Non sono invero mancate proposte atte a inserire dei correttivi al nostro ordinamento su quel modello, ma fino ad ora senza esito<sup>2</sup>.

La Corte Costituzionale italiana, adita sulla disciplina del parto anonimo nel 2005<sup>3</sup>, ha mostrato tuttavia di non aver recepito l'orientamento della Corte Europea: questo atteggiamento, unito all'inattività del legislatore, ha condotto nel 2012 alla condanna dell'Italia nella sentenza *Godelli c. Italia*<sup>4</sup>.

Ad un anno di distanza, tenendo conto stavolta della giurisprudenza di Strasburgo, la Consulta ha modificato la sua posizione con una nuova sentenza additiva di principio<sup>5</sup>:

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

1 *Odièvre c. Francia*, n. 42326/98, del 13 febbraio 2002, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr)

2 Dal 2008 è all'esame del Parlamento italiano un progetto di legge in materia di accesso alle origini personali. In particolare, il riferimento è alle proposte di legge C-1899 del 12 novembre 2008 e C-3030 del 10.12.2009, che prevedono, al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, la possibilità di rivolgersi al Tribunale dei minorenni, che ha il compito di chiedere il consenso al superamento del segreto. Le generalità del genitore vengono inoltre comunicate anche in caso di decesso della madre o se il padre è deceduto o non identificabile. Si segnalano anche le proposte di legge C-2919 del 11.11.2009 e S-1898 del 18.11.2009, che prevedono il diritto a conoscere l'identità dei genitori quando questi siano morti, irreperibili oppure quando, interpellati, abbiano dato il proprio consenso, nonché, in ogni caso, al raggiungimento del 40 anno di età. Nessuna di tali proposte ad oggi ha avuto esito.

3 Corte Costituzionale, sentenza 425 del 16 novembre 2005, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

4 *Godelli c. Italia*, n. 33783/09 del 25 settembre 2012, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr)

5 Corte Costituzionale, sentenza 278 del 18 novembre 2013, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

dopo un dialogo decennale, durato dal 2003 al 2013, finalmente l'Italia ha recepito l'orientamento europeo.

Nondimeno, si pone l'attenzione un particolare di tutt'altro che scarsa rilevanza: la sentenza della Corte Costituzionale rimanda al legislatore per la modifica normativa in analisi. Riuscirà l'Italia a uniformarsi effettivamente ai dettami di Strasburgo?

## 2. L'istituto del parto anonimo: normative europee a confronto

Le normative europee in materia, se messe a confronto<sup>6</sup>, offrono un quadro non omogeneo. La ragione di tale varietà può essere rintracciata nella teoria<sup>7</sup> secondo cui il panorama giuridico europeo si distingue in due modelli di riferimento, caratterizzati uno dall'obbligatorietà (modello tedesco) e l'altro dalla volontarietà (modello francese): il primo ritiene che l'attribuzione della maternità sia un effetto giuridico che scaturisce automaticamente e inderogabilmente dal dato fattuale del parto, senza che su di esso possa in alcun modo influire la volontà della gestante, mentre il secondo prevede che lo *status* di madre non possa mai instaurarsi contro la volontà della donna. Ovviamente, il parto anonimo non è concepibile nel sistema obbligatorio, che tende a creare un vincolo giuridico necessario e responsabilizzante fra madre e figlio<sup>8</sup>.

Dall'analisi della Corte, emerge che in Europa il parto anonimo appare minoritario, senza essere per questo eccezionale: gli unici Paesi in cui la legge prevede l'impossibilità di accesso alle informazioni dei genitori biologici sono l'Italia, la Francia e il Lussemburgo. Si hanno normative nelle quali il diritto a conoscere la propria origine è parzialmente garantito a partire da una certa età (Germania, Croazia, Ungheria, Lettonia, Portogallo). Altri Stati, invece, concedono il diritto ad un'ampia informazione, subordinato, tuttavia, a valutazioni e autorizzazioni da parte dei giudici al fine di apprezzare i differenti interessi in gioco (Bulgaria, Estonia, Lituania, Svizzera, Spagna, Regno Unito e Irlanda).

---

6 Tale confronto viene operato, ad esempio, nella sentenza *Godelli c. Italia* cit., par. 28-32

7 Vedi BOLONDI E., *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, Nuova Giu. Civ. Comm., 2009, vol. II, pp. 291-295 e CAMPANATO G., *Legislazione italiana ed europea a confronto. Nati indesiderati. Riconoscimento del nato e parto anonimo*, p. 3, in <http://www.cameraminorilepadova.it/wp-content/uploads/2009/01/dottssa-gcampanato-riconoscimento-del-nato-e-parto-anonimo.pdf>

8 In realtà, proprio la disciplina tedesca ha subito di recente un'evoluzione in senso volontaristico: fino ad oggi infatti non era possibile per la madre rimanere anonima, ma con una legge che, se approvata dal Parlamento, entrerà in vigore nel maggio 2014, al momento del parto la madre potrà usare un nome falso, mentre i veri dati saranno conservati presso un'agenzia apposita in busta sigillata, a cui il figlio potrà accedere dall'età di 16 anni; verrà reso di fatto possibile partorire in anonimato, ma con caducazione della riservatezza dopo un numero esiguo di anni. Invece, il sistema svedese presenta un'ulteriore peculiarità nel senso della obbligatorietà della filiazione: al nato da donna non coniugata è assicurato l'instaurarsi del vincolo di filiazione non solo con la madre, ma anche con il padre biologico. A tal fine è previsto un procedimento che conduce all'individuazione ed alla costituzione, anche coattiva, dello *status filiationis*. Al contrario, in Spagna il *Tribunal Supremo* nel 1999 ha ritenuto contrarie alla Costituzione, quindi da disapplicare, le norme relative al parto anonimo; i regolamenti ministeriali emanati in attuazione di questa sentenza prevedono ora l'inserimento nella dichiarazione di nascita non solo del nome della madre, ma anche delle sue impronte digitali. Al Regno Unito va riconosciuta la peculiarità di aver introdotto per primo un istituto centrale, l'*Adoption Contact Register*, al fine di consentire il contatto fra adottato e genitori naturali, e in ogni caso ha ammesso il maggiorenne a tutte le informazioni sulla propria storia preadottiva. Vedi BOLONDI E., *Il diritto della partoriente all'anonimato* cit., pp. 291 e STEFANELLI S., *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini, Studi in onore di Antonio Palazzo*, 2009

### 3. L'istituto del parto anonimo: la normativa italiana

Tradizionalmente, l'Italia ha sempre guardato con sfavore al diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: tale atteggiamento ha fatto in modo che anche la novella del 2001<sup>9</sup> sulla l. 184/1983 mantenesse intonsa la disciplina sull'anonimato della madre, nonostante il suo carattere profondamente innovativo in materia di diritto all'informazione dell'adottato. Si pensi ad esempio che solo a seguito di tale modifica normativa è stato sancito l'obbligo per i genitori adottivi di informare il figlio riguardo le circostanze della sua nascita, nonché la possibilità per l'adottato di conoscere le sue origini biologiche in alcune particolari ipotesi<sup>10</sup>. L'ampliamento operato dalla legge del 2001 invero è stato criticato<sup>11</sup> con veemenza, perché, si ritiene, costituirebbe una preoccupante lesione dell'istituto dell'adozione e della dignità degli stessi adottanti. Con la disciplina legislativa dei modi di accesso degli adottati maggiorenni all'identità dei loro procreatori sarebbe stato addirittura mortificato il ruolo dei genitori adottivi, trattati come "allevatori".

Parte della dottrina<sup>12</sup> sostiene la necessità di distinguere le ipotesi in cui le informazioni concernenti i genitori biologici siano richieste al fine di soddisfare un desiderio di conoscenza per la ricostruzione dell'identità personale dell'adottato, dai casi in cui si abbia invece necessità di visionare i dati sanitari degli stessi per questioni attinenti la sua salute<sup>13</sup>: solo in quest'ultima situazione il testo della legge dovrebbe essere modificato per

---

9 L'art. 28 della l. 4 maggio 1983, n. 184 è stato sostituito dall'art. 24 della l. 28 maggio 2001, n. 149. Nella formula originaria della legge sull'adozione il segreto sull'adozione era intangibile sia nei rapporti interni sia in quelli esterni. In particolare, il radicale cambiamento normativo è dovuto all'emersione nel panorama giuridico del diritto all'informazione quale garanzia sostanziale all'equilibrio psicologico della persona. Tuttavia, sembra condivisibile l'orientamento di chi sostiene che le concrete modalità di accesso all'informazione della legge 184 appaiono costrette da vincoli formali eccessivi. Cfr. CURRO' G., *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contenimento*, in *juscivile.it*, 2013, 4.

10 In primo luogo, l'accesso ai dati summenzionati è consentito in linea generale e senza limitazioni all'adottato che abbia compiuto venticinque anni (art. 28 comma 8). Invece, per l'adottato maggiorenne infraventicinquenne è ammesso "se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica", previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni (art. 28 comma 5), mentre non è necessario adire il Tribunale quando i genitori adottivi siano deceduti o divenuti irreperibili; infine, per il minorenni è consentito ai genitori adottivi "se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale", oppure direttamente al responsabile della struttura ospedaliera, "ove ricorrano i presupposti della necessità e dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore" (art. 28 comma 4). Rimane assolutamente preclusa la conoscenza di tali informazioni all'adottato la cui madre abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (art. 28 comma 7, così come sostituito dall'art. 177, comma 2, d. lgs. 20.06.2003, n. 196). L'unico "temperamento" della norma consiste nel disposto dell'art. 93 comma 2, d. lgs. 196 /2003, secondo cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale decorsi cento anni dalla formazione del documento. Prima del decorso dei cento anni, possono essere rilasciati a chi vi abbia interesse in conformità alla legge, osservando le opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile.

11 ERAMO F., *Possibilità per l'adottato che ha compiuto i 25 anni di conoscere i genitori naturali*, in *Manuale pratico della nuova adozione*, CEDAM, 2002, pp.179-198

12 BOLONDI E., *Il diritto della partorienti all'anonimato* cit. pp. 288-289; per ulteriori riferimenti vedi PARIS D., *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil Constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza)*, scritto sottoposto a referee.

13 Si segnalano alcune decisioni significative in materia di anonimato e conoscenza dei dati sanitari degli ascendenti: Tribunale di Napoli, or. 9 ottobre 1998, su cui M. R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere*

garantire la visione dei dati sanitari dei genitori biologici, grazie all'intermediazione del personale sanitario.

Nel novembre 2012, poco dopo la sentenza Godelli, è stato approvato dalla Camera un emendamento alla legge 40 del 2004<sup>14</sup>, volto a rendere possibile l'anonimato della madre anche a seguito di parto dovuto a procreazione medicalmente assistita (pma). L'intento era quello di parificare la situazione di colei che ricorre alla pma rispetto a colei che concepisce senza tali mezzi; certo, sembra difficile immaginare che una donna che ricorre alla fecondazione in vitro poi decida di abbandonare il figlio, eppure anche tale ipotesi è stata prospettata e fortemente sostenuta da parte della dottrina<sup>15</sup>. L'emendamento è caduto nel nulla e nessuna modifica è stata fatta alla legge 40, anche se sembra significativo sottolineare che tale proposta è stata avanzata: dimostra infatti come in Italia esistano forti spinte nel senso di ampliare la disciplina dell'anonimato del parto, in controtendenza rispetto all'Europa.

#### 4. Il precedente europeo: *Odièvre c. Francia*

La Corte di Strasburgo aveva avuto modo di pronunciarsi in materia di parto anonimo già nel 2003 nella sentenza *Odièvre c. Francia*: la ricorrente, abbandonata da madre avvalsa del diritto all'anonimato, in età adulta aveva cercato di ricostruire le sue origini, ma era venuta a conoscenza solo di informazioni parziali, fra cui la presenza di fratelli e sorelle. Impossibilitata a conoscerne l'identità, la donna si rivolgeva alla Corte europea, che giudicava ragionevole il sistema francese di bilanciamento tra il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini e quello della madre all'anonimato del parto.

La legge francese<sup>16</sup> infatti, basata sul principio del consenso, istituisce un ente (il CNAOP) preposto, a richiesta dell'adottato, a mettersi in contatto con la madre naturale rimasta anonima, per ricercarne il consenso a rivelare la sua identità al figlio abbandonato; solo nel caso la donna lo accetti, le sue generalità verranno rivelate, in caso contrario rimarranno sconosciute.

Nel caso di specie, il collegio osserva che la ricorrente ha comunque ottenuto alcune informazioni non identificanti sulla propria famiglia biologica, che le hanno permesso di ricostruire le radici della propria storia, nel rispetto degli interessi dei terzi.

Tale pronuncia esprime chiaramente la posizione di Strasburgo in materia di parto anonimo e poteva, anzi doveva mettere in guardia l'Italia, evitandole la condanna della Corte europea; si aggiunga che la disciplina francese offre un ottimo spunto per il legislatore italiano, in quanto assolutamente compatibile con il nostro sistema.

---

*le proprie origini. Contenuti e prospettive*, in *Giur. it.*, 2001; Corte di Appello di Palermo, sez. min., decr., 11 dicembre 1992, in *Dir. Famiglia persone*, 1993, p. 587; Tribunale per i minorenni di Firenze, decr. 18 dicembre 2007, su cui ANNAPAOLA SPECCHIO, *Il diritto dell'adottato di accesso alle informazioni concernenti la propria origine: un'interpretazione evolutiva da parte del Tribunale minorile fiorentino*, *Minori Giustizia*, 2008, n. 2; Tribunale per i minorenni di Catanzaro, sentenza 116/12 in data 27/7-27/8/2012.

14 ZAGREBELSKY V., *L'anonimato e il diritto dei neonati*, in *La Stampa*, 12/11/2012. In rete, si possono trovare diversi commenti alla notizia, in particolare sono stati avanzati timori riguardo alla possibilità che tale emendamento sia un tentativo di inserire gradualmente la fecondazione eterologa in Italia: l'unica ipotesi per cui, razionalmente, una donna che concepisce un figlio in vitro lo vorrebbe abbandonare mantenendo l'anonimato, si argomenta, è la surrogazione di maternità. In tal modo, si permetterebbe alla madre surrogata di mantenere l'anonimato e ai genitori "committenti" di adottare il bambino aggirando almeno in parte la normativa italiana

15 Fra tutti, vedi BOLONDI E., *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, *Nuova Giu. Civ. Comm.*, 2009, vol. II, pp. 290-291

16 La disciplina dell'*Accouchement soous X* deriva dalle seguenti disposizioni: art. 57 *code civil francais* e art. L222-6 *code de l'action sociale et de familles*. La normativa è stata parzialmente modificata con l. n. 93 del 22 gennaio 2003.

## 5. La Corte Costituzionale italiana: sentenza 425 del 2005

In materia di parto anonimo si è pronunciata successivamente la Corte Costituzionale italiana, che ha dichiarato costituzionalmente legittimo l'art. 28 comma 7 della legge citata con una sentenza, la n. 425 del 2005, criticata sotto diversi profili.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze sollevava la questione sulla base della violazione degli artt. 2, 32 e 3 della Costituzione<sup>17</sup>, con lo scopo di sollecitare la Corte ad introdurre nella legislazione un modello di accesso alle origini fondato sul consenso, simile al sistema francese. La Corte però ritiene la questione infondata, in base ad un'argomentazione prettamente incentrata sulle finalità che la norma persegue<sup>18</sup>. Addirittura, si può dire che la Corte, alla correttezza di una costruzione teorica del bilanciamento degli interessi coinvolti, preferisca una interpretazione giuridicamente più carente, ma concretamente più funzionale a evitare quelle che chiama "decisioni irreparabili". Il giudice costituzionale non sembra chiedersi se il sacrificio del diritto a conoscere le proprie origini sia giustificato da un corrispondente della madre dell'anonimato, quanto piuttosto se tale sacrificio possa servire a evitare un "male maggiore", cioè a distogliere la gestante da propositi di aborto, infanticidio o abbandono. Sembra opportuno osservare come le conseguenze prospettate costituiscano per la maggior parte (aborto clandestino, infanticidio, abbandono di minore) reati gravi e penalmente sanzionati; la vita e la salute del bambino, astrattamente, sono tutelate dall'incriminazione penale. Tuttavia, emerge con chiarezza la consapevolezza della Corte che in questi casi la sanzione risulta assolutamente insufficiente e per nulla dissuasiva.

Piuttosto, non si capisce come mai la Corte ritenga di mantenere l'anonimato della partoriente anche per dissuadere dal ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, come regolata dalla l. 194/1978. Infatti, ciò che può essere decisivo per orientare la scelta della gestante non è, come ritiene la Corte, la garanzia di non essere successivamente

---

17 *"La negazione a priori dell'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato costituirebbe una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato"*, ai sensi dell'art. 2 Cost., oltre ad essere *"lesiva del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica"*, ai sensi dell'art. 32 Cost., e a violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., *"in quanto sottopone ad una diversa disciplina due soggetti che si trovano nella medesima condizione, quella di adottato, cioè l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione l'eventualità che possa aver cambiato idea"*. In pratica, l'art. 28 comma 7 ritiene prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del genitore biologico, mentre sacrifica sempre e comunque l'interesse dell'adottato, anche a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, cfr. Corte Cost., sentenza 425/2005, par. 2.1, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

18 *"La norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che - in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale - abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende - da un lato - assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e - dall'altro - distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi"*. *"Pertanto la norma impugnata, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione"*, cfr. Corte Cost., sentenza 425/2005, par. 4, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Essendo consequenziale al diritto all'identità personale, la violazione dell'art. 32 cade automaticamente, mentre riguardo alla diversa disciplina prevista per adottati in regime di anonimato o meno non vi è contrasto con l'art. 3, perché *"non è ingiustificata. Solo la prima infatti e non anche la seconda è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato"* cfr. Corte Cost., sentenza 425/2005, par. 6, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

mai interpellata dall'autorità giudiziaria, quanto piuttosto quella di rimanere padrona del proprio segreto, come avviene nella disciplina francese, in cui la volontà della madre risulta sempre l'ultimo veto al diritto all'informazione del figlio<sup>19</sup>.

Una prima immediata critica opposta alla pronuncia riguarda la sua scarsa lungimiranza e la sua lampante contrarietà all'orientamento della Corte europea in materia di parto anonimo, con particolare riferimento alla sentenza *Odièvre c. Francia*, di appena due anni prima: diversi autori<sup>20</sup>, nell'analizzare tale pronuncia, avevano preventivato una condanna di Strasburgo all'Italia, che infatti è presto arrivata.

Inoltre, il ragionamento usato dalla Corte in materia di bilanciamento di interessi presenta delle evidenti storture, tanto da farne ipotizzare la non utilizzabilità in materia: tale schema argomentativo, infatti, si presenta problematico, perché mette in relazione un interesse diretto dell'adottato, il diritto all'identità, e un interesse solo indiretto e di difficile individuazione della donna, posto che di sicuro la Costituzione non garantisce il diritto di abbandonare il proprio figlio. Semmai la posizione della madre può fare riferimento all'art. 32 Cost. e al suo diritto ad accedere alle cure necessarie al momento del parto: in questo caso è evidente che il diritto all'anonimato non viene tutelato in sé, ma come mero strumento per la salvaguardia del diritto alla salute<sup>21</sup>. Non solo, ma la tecnica del bilanciamento prospettata presenta un'altra imperfezione: l'oggetto della questione viene identificato nel conflitto fra due adulti, l'adottato e la madre, che vogliono la tutela di interessi contrapposti, il diritto all'informazione e il diritto alla segretezza. Invece, nella motivazione si rappresenta la finalità della norma in relazione al diritto dell'adottato al momento del parto, in cui l'anonimato è volto alla tutela della sua vita: in tale momento, diritto della madre e del figlio collimano. Tale discrasia però rende la motivazione carente, perché "la norma impugnata è considerata in una dimensione non statica, rispetto al conflitto tra diritti fondamentali che si determina al momento della sua applicazione, ma diacronica, come necessaria proiezione futura del bilanciamento del diritto alla vita e alla salute dell'adulto e del minore realizzato al momento del parto"<sup>22</sup>.

## 6. *Godelli c. Italia*: la condanna della Cedu

Come preventivato, la Corte europea ha condannato l'Italia con una decisione largamente condivisa (si registra una sola opinione dissenziente) e argomentata in maniera chiara e dettagliata: emerge l'intento di non lasciar più spazio a dubbi sull'orientamento di Strasburgo in materia, in modo da non rendere più scusabili atteggiamenti simili a quello italiano, che ha ingiustificatamente ignorato il precedente *Odièvre c. Francia*.

La ricorrente, Anita Godelli, dopo aver attivato un iter amministrativo (Ufficio dello Stato civile) e giurisdizionale (Tribunale, Tribunale per i minorenni e Corte d'Appello) per avere informazioni sull'identità della madre, si vede negare tali notizie in applicazione dell'art. 28, comma 7 della l. 184/1983; adisce dunque la Corte europea per violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 Cedu, in quanto tale norma ricomprende

---

19 PARIS D., *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil Constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza)*, scritto sottoposto a referee

20 Cfr. ad esempio: COZZI A.O., *La Corte Costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giur. Cost.*, 2005, 6; BOLONDI E., *Il diritto della partoriente*, cit.

21 PARIS D., *Parto anonimo cit.*

22 COZZI A.O., *La Corte Costituzionale cit.*

anche il diritto del bambino a conoscere le proprie origini, così come sancito da numerose fonti del diritto internazionale<sup>23</sup>.

Nonostante l'argomentazione del Governo italiano<sup>24</sup>, che oppone l'assenza di una violazione dell'art. 8, la Corte rinviene nei confronti della ricorrente una violazione della norma, ma non tanto con riferimento alla vita familiare, quanto con riferimento alla vita privata. Invero, l'interpretazione dell'art. 8 Cedu è molto ampia e in continua evoluzione<sup>25</sup>, per questo di difficile delimitazione; tuttavia già in passato il diritto all'informazione sulle proprie origini era stato qui ricompreso. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che la norma impone agli Stati obblighi sia negativi, di non ingerenza, sia positivi, di porre in essere misure che permettano il rispetto della propria vita privata e familiare nelle relazioni interpersonali<sup>26</sup>. La Corte ricorda che l'art. 8 tutela un diritto all'identità e allo sviluppo personale, a cui contribuisce anche la scoperta di dettagli relativi alla propria identità di essere umano; in particolare, le circostanze della nascita rientrano nella vita privata del bambino e poi dell'adulto, sancito dall'art. 8 Cedu, che trova così applicazione nel caso di specie<sup>27</sup>.

La sentenza si focalizza poi sulla valutazione del bilanciamento degli interessi operato dalla normativa interna e sul margine di discrezionalità dello Stato in materia. Infatti, la scelta delle misure idonee a garantire il rispetto della Convenzione europea rientra nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti; tuttavia, tale discrezionalità trova un limite nella valutazione della Corte, che deve vigilare al fine di assicurare che lo Stato, con la sua legislazione, appronti un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco<sup>28</sup>. Nel caso di specie, la Corte ritiene che la normativa italiana non tenti di mantenere alcun equilibrio

---

23 La ricorrente richiama l'art. 7 della Convenzione di New York del 1989, l'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993, la Raccomandazione 1443 (2000) del 26 gennaio 2000 del Consiglio d'Europa, in *Godelli c. Italia*, cit., par. 50-51

24 *Godelli c. Italia*, par. 44, in cui il Governo italiano sostiene che non si rinviene una lesione del diritto al rispetto della vita familiare, in quanto la norma presuppone l'esistenza di una famiglia, non bastando un mero legame biologico, come nel caso di specie.

25 Per una compiuta analisi dell'art. 8 nella giurisprudenza della Cedu, BARTOLE S., DE SENA P., ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, CEDAM, 2012, pp. 297 ss.

26 Ad esempio, in *Gaskin c. Regno Unito* (*Gaskin c. Regno Unito*, 07.07.1989, ric. n. 10454/83, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr) per i riferimenti dottrinali vedi STEFANELLI S., cit., pp. 1-3 e CURRÓ G., cit., pp. 237-238) la Corte aveva riconosciuto "un interesse primordiale, protetto dalla Convenzione, a ricevere le informazioni di cui un individuo necessita per conoscere e comprendere la sua infanzia e i suoi anni di formazione"; non risponde al principio di personalità un regime che subordina al consenso dell'informatore la conoscenza di tali fatti, senza prevedere un organo indipendente, la valutazione dei motivi del dissenso e la decisione finale sull'accesso. Proprio a seguito di tale decisione, il Regno Unito ha istituito un'autorità apposita, l'*Adoption Contact Register*, al fine di consentire il contatto tra adottato e genitori naturali, e in ogni caso ha ammesso l'accesso del maggiorenne a tutte le informazioni sulla propria storia preadottiva. Secondo la decisione *Mikulic c. Croazia* (*Mikulic c. Croazia*, 07.02.2002, ric. n. 53176/99, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr)) poi l'interesse superiore del minore impone di adottare misure istituzionali idonee a dissipare l'incertezza sulla propria identità personale: l'inefficacia del sistema croato, che nel caso di specie si era manifestato in un procedimento giurisdizionale eccessivamente lungo, è per tale motivo stato ritenuto violativo degli obblighi nascenti dalla Convenzione. Infine, in *Odièvre c. Francia* (*Odièvre c. Francia*, 13.02.2003, ric. n. 42326/98, in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr)) la Corte ritiene il sistema francese conforme ai requisiti dell'art. 8 sia perché istituisce un'autorità preposta a fare da intermediario fra genitore biologico e figlio, sia perché permette l'accesso ad alcune informazioni parziali e non identificative, ma sufficienti a ricostruire la storia della persona.

27 *Godelli c. Italia*, cit., par. 46

28 "Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è operato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, occorrono motivi seri perché quest'ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici interni", *Von Hannover c. Germania* (n. 2) (GC), nn. 40660/08 e 60641/08, par. 107)

tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa, perché viene data una preferenza incondizionata all'interesse all'anonimato della madre. A differenza della situazione nella causa *Odièvre*, la ricorrente non ha avuto accesso a nessuna informazione sulla famiglia biologica che le permettesse di stabilire almeno parziali radici della sua storia: la donna si è vista opporre un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali. Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dal Governo italiano, l'interesse che può avere un individuo a conoscere la sua ascendenza non viene meno con l'età, anzi avviene il contrario. La ricorrente ha dimostrato un interesse autentico a conoscere l'identità della madre: un tale comportamento presuppone delle sofferenze morali e psichiche, anche se queste non vengono accertate da un punto di vista sanitario<sup>29</sup>. Sembra interessante l'opinione<sup>30</sup> secondo cui, in senso difforme a quanto affermato in *Odièvre c. Francia*, non si parla di interessi concorrenti tra due adulti, quanto piuttosto di un adulto e di un individuo che sebbene maggiore degli anni 18 ricorre per la violazione di un diritto derivante dalla propria infanzia; infatti, il diritto allo sviluppo è un concetto che riguarda l'intera sfera personale, interiore ed esteriore del minore. Ritenendo quindi che la materia concerna i diritti dei fanciulli, deve essere applicato il principio del superiore interesse del minore come guida per il bilanciamento degli interessi in gioco: di conseguenza, anche il margine di apprezzamento dello Stato non può che soccombere a tale interesse preminente.

## 7. La Corte Costituzionale italiana: sentenza 278 del 2013

Poco dopo la condanna di Strasburgo, la Corte Costituzionale è stata nuovamente interpellata in materia di parto anonimo: il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza n. 43 del 13 dicembre 2012, ha prontamente avanzato questione di illegittimità costituzionale. Il caso si presenta molto simile a quello già deciso dalla consulta nel 2005, tanto che il parametro costituzionale utilizzato è lo stesso (artt. 2, 3 e 32 Costituzione), a cui si aggiunge l'art. 117 comma 1, in riferimento alla sopracitata sentenza *Godelli c. Italia*.

Ovviamente questa volta la Consulta non ha potuto ignorare la giurisprudenza della Corte europea, di conseguenza ha dichiarato la norma impugnata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 278 del 18 novembre 2013, ritenendo la disciplina all'esame "*censurabile per la sua eccessiva rigidità*"<sup>31</sup>. La pronuncia riprende in gran parte quanto già esposto nella decisione del 2005, approntando però al suo ragionamento alcune correzioni mutuata dalla critica dottrinale precedentemente analizzata.

Secondo la Consulta, il diritto all'anonimato della madre e il diritto a conoscere le proprie origini del figlio rappresentano valori costituzionali di primario rilievo; tuttavia, mentre le precedenti sentenze della Corte Costituzionale del 2005 e della Corte europea del 2012 richiamavano la necessità di operare un equo bilanciamento degli interessi in gioco, la pronuncia in esame cambia radicalmente prospettiva. Specifica infatti come, in realtà, l'obiettivo del ricorso presentato non sia ottenere un bilanciamento di due diritti contrapposti, visto il loro carattere necessariamente alternativo, quanto piuttosto di introdurre nel sistema normativo la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata, abbattendo la barriera dell'irreversibilità del segreto, giudicata in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La Corte quindi ribadisce, come già nella sua decisione del 2005, l'importanza della tutela dell'anonimato come strumento di salvaguardia della vita e della salute sia della madre sia

<sup>29</sup> *Godelli c. Italia*, cit., par. 69

<sup>30</sup> BIANCHETTI M. P., *La Corte europea dei diritti dell'uomo richiama l'Italia a realizzare il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini*, reperibile in [www.duitbase.it/note-e-commenti/](http://www.duitbase.it/note-e-commenti/)

<sup>31</sup> Cfr. Corte Cost., sentenza 278/2013, par. 6, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

del figlio, in quanto utili a garantire che la nascita avvenga in condizioni ottimali, e a distogliere la donna dal ricorso a strumenti “irreparabili” (aborto clandestino, abbandono di minore, infanticidio). Aggiunge però alla sua ricostruzione un correttivo mutuato dalla sentenza della Corte di Strasburgo, prendendo in considerazione il profilo “diacronico” della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre: la normativa odierna infatti risulta troppo rigida perché prevede che la scelta della donna sia irreversibile, cristallizzandosi al momento del parto. Di conseguenza, alla genitrice si permette di esercitare il suo diritto di scelta dell’anonimato *una tantum*, per poi “espropriarla” di qualsiasi futura possibilità di opzione. Adirittura, la scelta all’anonimato da libero esercizio di un diritto si trasforma in un vincolo indissolubile dalla forza espansiva, secondo uno schema estraneo ai modelli giuridici comuni.

Si aggiunga che prospettare un termine centenario per l’acquisizione dei dati identificativi della madre, come statuito dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, significa di fatto riconoscere in capo alla donna una sorta di “diritto all’oblio”, le cui finalità non sono condivise dalla Corte: si ritiene che la medesima tutela potrebbe essere raggiunta tramite un sistema di interpello simile a quello francese, piuttosto che da un sistema rigido come quello attualmente in vigore. Anche il timore di ledere *erga omnes* la riservatezza della donna, considerata esposta a rischio ogni volta che si metta in moto il meccanismo di interpello auspicato, risulta inaccettabile: sarà compito del legislatore ovviare a questo rischio tramite una disciplina di legge ben congegnata.

La Corte poi opera una fondamentale distinzione fra “genitorialità giuridica”, intesa come l’instaurarsi del rapporto di filiazione e degli obblighi ad esso collegati, e “genitorialità naturale”, vale a dire il crearsi di una relazione di fatto fra madre e figlio, privo di qualsiasi vincolo giuridico. Mentre la scelta per l’anonimato impedisce l’insorgenza della prima, all’opposto non appare ragionevole rendere impossibile l’eventuale instaurarsi di un rapporto fra madre e figlio: *“ove così fosse, d’altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l’art. 2 Cost”*.

Infine, in riferimento al principio di uguaglianza dell’art. 3 Costituzione, la ricorrente lamenta un trattamento deteriore dell’adottato nato da donna che ha scelto il regime dell’anonimato piuttosto che dell’adottato nato da donna che non ha operato tale scelta: nella sua decisione del 2005, la Corte aveva giudicato non ingiustificata tale differenza di trattamento, al fine di tutelare la vita e la salute sia della madre che del figlio. La sentenza in esame invece, come già chiarito, opera un cambiamento di prospettiva: non ha senso far prevalere l’interesse della madre all’anonimato o l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini, quando eliminando l’eccessiva rigidità della disciplina entrambe le esigenze prospettate possono trovare sufficiente tutela. Il *vulnus* della norma impugnata risiede esclusivamente nell’irreversibilità del segreto.

La Corte tuttavia, dopo aver chiarito quale sia il nodo problematico della disciplina e aver raccomandato i correttivi adeguati, non può che affidarsi al legislatore<sup>32</sup>: l’adeguamento effettivo della normativa italiana agli standard europei rimane ancora, dopo dieci anni, da approntare.

---

32 *“Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto”*. Cfr. Corte Cost., sentenza 278/2013, par. 5, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

## 8. Considerazioni conclusive

Seguire l'evolversi del dibattito, mossosi in Italia e in Europa, sull'istituto del parto anonimo interessa non solo per l'analisi dei temi evidenziati, ma soprattutto per l'emersione di alcune problematiche nascoste: un ordinamento restio ad abbandonare la caratteristica irreversibilità dell'istituto del parto anonimo probabilmente è consapevole delle proprie carenze nel proporre mezzi più costruttivi di aiuto alla maternità. Ovviamente è più semplice fornire uno strumento totalmente deresponsabilizzante per la donna, come il parto anonimo, piuttosto che potenziare i mezzi di supporto alla madre nella gestione del nuovo nato.

In particolare, in Italia il tema è scottante: il sistema di *welfare* in materia non è soddisfacente, basti pensare che l'aiuto alle madri in difficoltà è prevalentemente demandato a strutture benefiche, nel silenzio delle istituzioni. In questa situazione, l'intervento del legislatore potrebbe rivelarsi un'occasione non solo per correggere l'istituto condannato dalla Corte, ma anche per rivedere l'intero sistema di tutela della vita e di disincentivo all'aborto in Italia.

Un'ultima precisazione: le proposte di legge fino ad ora presentate<sup>33</sup>, volte a introdurre in Italia un sistema di interpello simile a quello francese, prevedono che l'ente incaricato di fare da tramite fra madre biologica e figlio non sia un apposito organismo, come il CNAOP d'oltralpe, ma il Tribunale per i Minorenni. Stabilire la competenza di tale autorità, già gravata di una mole spropositata di lavoro, anche riguardo a questi procedimenti, sembra un modo certo per conseguire un ulteriore rallentamento della giustizia minorile, oltre che per vanificare il sistema di interpello auspicato.

\*\* Dottoranda in Diritto Pubblico, Giustizia Penale e Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia; [silvia.favalli01@ateneopv.it](mailto:silvia.favalli01@ateneopv.it)

---

33 In particolare, cfr. le proposte di legge C-1899 del 12 novembre 2008 e C-3030 del 10.12.2009